GLORIA
TEZZELE
04.11.2026
09:15:54
GMT+01:00

COPIA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

"Casa Laner"

Folgaria (TN)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 003146/2026

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 109

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, del servizio di migrazione in cloud dell'infrastruttura informatica e relativo canone annuale.
Codice CIG: BD9CFB3DA8

Il giorno **02/11/2026** alle ore **12:30** nella sala delle riunioni dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana in via Marconi, n. a, il Direttore ha emanato la presente determinazione.

A.P.S.P. "CASA LANER" FOLGARIA

Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE

Determinazione n. 109 dd. 02/11/2026

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, del servizio di migrazione in cloud dell'infrastruttura informatica e relativo canone annuale.
Codice CIG: BD9CFB3DA8

Premesso che:

- l'Ente dispone di un'infrastruttura informatica on premise composta, tra l'altro, da server di sessione, server CBA e server documentale, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali/aziendali;
- l'Unione Europea ha adottato la Direttiva (UE) 2022/2555, nota come "Direttiva NIS 2", con l'obiettivo di armonizzare le normative nazionali in materia di cybersicurezza e rafforzare la resilienza dei soggetti essenziali e importanti;
- l'Italia ha recepito tale Direttiva attraverso il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138 recante "Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la Direttiva (UE) 2016/1148", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2024 ed in vigore dal 16 ottobre 2024;
- l'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria si è registrata, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 138/2024, sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Autorità nazionale competente NIS ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale n. 136416 del 12 aprile 2025 l'APSP "Casa Laner" è stata individuata quale soggetto Importante;
- l'art. 23 del D.Lgs. 138/2024 attribuisce agli organi di amministrazione e direttivi il compito di approvare le modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e di sovrintendere alla relativa attuazione, nonché l'obbligo di seguire una formazione in materia di sicurezza informatica e di promuoverne l'offerta periodica ai dipendenti;
- l'art. 24 del medesimo decreto impone ai soggetti NIS l'adozione di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, basate su un approccio multi-rischio, che comprendono, tra l'altro, politiche e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi (art. 24, comma 2, lett. f) e pratiche di igiene di base e di formazione in materia di sicurezza informatica (art. 24, comma 2, lett. g);

Preso atto che da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 044 dd. 29/10/2026 è stata approvata la documentazione strategica in materia di sicurezza informatica e cybersicurezza ai sensi del D.Lgs n138/2024 (recepimento direttiva NIS2);

Considerato che:
- la ditta MICROWEB S.A.S. DI FABBRO FRANCESCO & CO. DI CASTEL IVANO (TN) eroga attualmente all'Ente il servizio di amministratore di sistema, affidato inizialmente con determinazione del Direttore nr. 074 dd. 12/04/2023 e da ultimo prorogato in sanatoria con determinazione del direttore nr. 057 dd. 03/06/2026, per il periodo 01/05/2026 – 30/04/2029;
- l'amministratore di sistema è stato altresì coinvolto nell'intero percorso e nella riunione di chiusura di Gap Analysis, che si è conclusa con l'indicazione, da parte del consulente esterno affidatario dell'incarico, disposto con determinazione del direttore nr. 004 dd. 13/01/2026, di una serie di azioni migliorative da porre in atto al fine di assolvere agli obblighi normativi previsti dalla NIS2;
- l'amministratore di sistema sopra menzionato, al fine di migliorare la continuità operativa, innalzare gli standard di sicurezza, ridurre i rischi connessi alla gestione di hardware obsoleto e dare riscontro alle indicazioni contenute nella Gap Analysis ha ravvisato la necessità di trasferire tale infrastruttura in ambiente cloud;

Considerato altresì che:
- l'Ente, in qualità di soggetto rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), è tenuto ad adottare tempestivamente misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi legati alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete;
- nell'ambito dell'analisi dei rischi e del piano di mitigazione approvato, la migrazione dell'infrastruttura server on-premise verso un ambiente cloud sicuro e resiliente costituisce un intervento urgente, indifferibile e prioritario per innalzare il livello di cybersecurity dell'Ente e prevenire

A.P.S.P. "CASA LANER" FOLGARIA
Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE

potenziali interruzioni dei servizi critici a supporto degli ospiti e dell'utenza;

- l'attività di migrazione al cloud di un'infrastruttura IT complessa rappresenta un'operazione intrinsecamente critica e ad alto rischio di interruzione di pubblico servizio, perdita di dati sensibili e malfunzionamenti sistemistici;
- l'Ente non dispone al proprio interno di risorse con competenze specialistiche e di tempo disponibile per il trasferimento dell' infrastruttura in ambiente cloud;
- l'attuale operatore / amministratore IT gestisce storicamente l'architettura informatica dell'APSP e possiede una conoscenza approfondita, dettagliata ed esclusiva della configurazione di rete, dei database, dei profili di accesso, delle stratificazioni applicative e delle dipendenze software in essere;
- l'Amministratore di Sistema risulta inoltre essere il soggetto maggiormente indicato in quanto in possesso delle competenze tecniche nonché a conoscenza dell'intera infrastruttura dell'A.P.S.P., che gestisce autonomamente e nello specifico dell'architettura dei server, di configurazioni, di applicativi installati (in particolare CBA e sistema documentale), di politiche di sicurezza e di backup, elaborate dal medesimo;
- l'affidamento della migrazione a un operatore diverso comporterebbe la necessità di una fase preliminare di acquisizione di informazioni con conseguenti: allungamento dei tempi di realizzazione, rischio di errori, omissioni o lacune (gap) nella ricostruzione dell'infrastruttura esistente, rischio di interruzioni o malfunzionamenti dei servizi essenziali, maggiore esposizione a incidenti informatici, perdita o indisponibilità dei dati e violazioni di sicurezza e possibili ulteriori costi a carico dell'Ente, in contrasto con i principi di risultato ed economicità;
- l'affidamento di tale delicata attività a un operatore terzo estraneo all'attuale ecosistema informatico comporterebbe inoltre inevitabili margini di errore, tempi di analisi preliminare incompatibili con le scadenze di sicurezza e un rischio elevatissimo di fermo macchina o di inefficienze nella fase di transizione;
- per converso, l'intervento dell'attuale amministratore di sistema garantisce la perfetta continuità operativa, la salvaguardia dell'integrità dei dati e la drastica riduzione dei rischi tecnici connessi alla fase di migrazione

Ritenuto fondamentale considerare la natura delle attività svolte dall'APSP, orientate all'assistenza continua e residenziale ad anziani e soggetti fragili, per le quali la costante fruibilità dei dati degli ospiti, delle cartelle socio-sanitarie e dei sistemi di somministrazione e gestione della terapia medica risulta imprescindibile per la tutela della salute e della vita umana;

Considerato che qualsiasi blocco, ritardo o anomalia nei sistemi informatici generato durante le fasi di migrazione dell'infrastruttura server verso il cloud comporterebbe un rischio inaccettabile di disservizio nell'erogazione delle prestazioni assistenziali quotidiane, ponendo a repentaglio la continuità operativa dell'Ente e la sicurezza degli utenti residenziali e semiresidenziali

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, è consentito derogare al principio di rotazione in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, ovvero di accurate ragioni di infungibilità tecnica, unicità del fornitore o particolari esigenze di esecuzione del contratto legate alla specificità del servizio;

Ravvisato che nel caso di specie ricorrono oggettivi motivi di infungibilità temporanea e di continuità tecnico-specialistica strettamente legati alla peculiarità dell'infrastruttura esistente, tali da rendere l'attuale fornitore l'unico soggetto in grado di eseguire l'intervento con i necessari standard di sicurezza, affidabilità e rapidità richiesti dal contesto NIS2;

Ritenuto che la ditta MICROWEB S.A.S. DI FABBRO FRANCESCO & CO. DI CASTEL IVANO (TN) ha sempre svolto il proprio incarico con efficienza intervenendo tempestivamente in caso di interventi e/o richieste urgenti e risulta essere inoltre a conoscenza di quanto emerso nel corso del percorso di Gap Analysis sopra menzionato;

Ritenuto pertanto opportuno, strategico, necessario e conveniente rivolgersi a tale ditta al fine di verificare la fattibilità tecnico-economica della migrazione in cloud del server;

Vista pertanto la proposta presentata dalla ditta sopra citata, nr.419/2026 dd. 21/10/2026, nostro protocollo nr. 0003010 dd. 26/10/2026, che propone, all' importo complessivo di € 16.412,00, oltre IVA di legge:

- servizio di migrazione in cloud e avvio dell'infrastruttura (start-up), una tantum: € 7.492,00;
- canone annuale dei servizi di infrastruttura cloud per n. 2 server (server di sessione e server

A.P.S.P. "CASA LANER" FOLGARIA

Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE

CBA + documentale), durata 12 mesi: € 8.920,00;

Verificato che l'offerta economica presentata dall'attuale amministratore IT per l'esecuzione del servizio di migrazione e gestione cloud risulta pienamente congrua e in linea con le quotazioni medie rilevate sul mercato locale per analoghe prestazioni professionali e tecniche;

Dato atto che l'Amministrazione ha preventivamente condotto un'indagine informale/confronto dei preventivi di competitor locali, accertando che la proposta economica in esame rispecchia i valori di mercato e garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa (artt. 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023);

Ritenuto pertanto che l'affidamento diretto all'operatore uscente, oltre a rispondere a superiori esigenze di sicurezza informatica e mitigazione del rischio, non pregiudica l'interesse pubblico sotto il profilo economico, risultando anzi massimamente efficiente in ragione dell'azzeramento dei costi occulti di avviamento, studio preliminare e dei potenziali danni derivanti da errori di transizione commessi da soggetti terzi

Dato atto pertanto che l'offerta risulta completa, coerente e competitiva in rapporto ai prezzi presenti sul mercato;

Considerato che:
- la spesa per l'affidamento di tale servizio è sotto la soglia di € 140.000,00.= e risulta quindi possibile procedere all'affidamento diretto con il soggetto o la Ditta ritenuti idonei in virtù del combinato disposto dell'art. 21, comma 4 della L.P. 19/07/1990, n. 23 e ss.mm. e dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023;
- L'art. 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 consente motivatamente la deroga al principio di rotazione in casi eccezionali, inclusi i casi di infungibilità, elevata specializzazione tecnica, urgenza derivante da obblighi normativi e sussistenza di particolari esigenze di esecuzione volte a scongiurare disservizi critici per l'amministrazione;

Considerato pertanto che:
- le motivazioni ai paragrafi precedenti permettono di motivare l'affidamento, urgente e avente carattere eccezionale, all'attuale amministratore di Sistema e non ad altro operatore economico;
- Il servizio oggetto del presente affidamento (migrazione in cloud e canone di infrastruttura cloud) è comunque distinto, per oggetto e contenuto, dal servizio di amministrazione di sistema attualmente affidato alla ditta e che gli stessi non risultano rientrare pertanto pienamente della medesima categoria merceologica;

Evidenziato inoltre che, relativamente alle Pubbliche Amministrazioni, i servizi cloud devono essere qualificati ACN (Cloud Marketplace) e appurato che quello sopra proposto dalla ditta MICROWEB S.A.S. DI FABBRO FRANCESCO & CO. DI CASTEL IVANO (TN) soddisfa pienamente i requisiti richiesti e risulta presente nell'elenco delle infrastrutture cloud presenti nella sezione apposita del portale ACN;

Richiamato il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e, in particolare, gli articoli 1 (Principio del risultato), 2 (Principio della fiducia), 3 (Principio dell'accesso al mercato) e 49 (Principio di rotazione degli affidamenti), nonché la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.i. (Disciplina dei contratti pubblici) e relative direttive provinciali attuative in materia di affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di affidare alla ditta MICROWEB S.A.S. DI FABBRO FRANCESCO & CO. DI CASTEL IVANO (TN), i servizi di migrazione in cloud e avvio dell'infrastruttura (start-up), una tantum al costo di € 7.492,00 IVA esclusa e il canone annuale dei servizi di infrastruttura cloud per n. 2 server (server di sessione e server CBA + documentale), per la durata di 12 mesi al costo di € 8.920,00 IVA esclusa, al costo complessivo di € 16.412,00, IVA esclusa, come indicato nel preventivo nr.419/2026 dd. 21/10/2026, nostro protocollo nr. 0003010 dd. 26/10/2026;

Visto il Budget per l'Esercizio 2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 052 dd. 30/12/2025;

Preso atto che l'affido di cui in oggetto rappresenta, per € 9.140,24.=IVA 22% inclusa un investimento a medio e lungo termine in quanto relativo a beni durevoli la cui utilità si riferisce a più esercizi finanziari e che tali beni saranno pertanto contabilizzati nel conto *Costi per software in*

A.P.S.P. "CASA LAINER" FOLGARIA

Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE

concess. e in lic. del Budget 2026 e che pertanto il costo di competenza è relativo alle quote di ammortamento nelle percentuali di Legge che trovano corrispondenza, per la parte di rispettiva competenza, nel conto *Amm.to software* del Budget 2026 e seguenti;

Preso atto altresì che del costo relativo canone annuale dei servizi di infrastruttura cloud per n. 2 server (server di sessione e server CBA + documentale) ammontante a presunti complessivi € 10.882,40.=IVA 22% inclusa, considerato che l'avvio dell'operatività avverrà dal 2027, verrà tenuto conto in sede di predisposizione del Budget 2027 e verrà imputato al conto *Canoni assistenza software e hardware* dell'Esercizio Finanziario 2027;

Ritenuto inoltre, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dei Contratti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria, approvato con decreto del Commissario straordinario n. 08 dd. 28/02/2008 e ss.mm., di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scambio di corrispondenza;

Ritenuto di apportare all'inventario dei beni mobili dell'A.P.S.P. "Casa Laner" le modifiche conseguenti all'acquisto dell'attrezzatura in oggetto;

Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) il Direttore, dott. Giovanni Bertoldi;

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda;

IL DIRETTORE

Considerato che lo Statuto dell'Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni;

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.. nonché del P.I.A.O. come previsto nella sottosezione nr. 03 "Rischi corruttivi e trasparenza".

Visti:

- la L.R. 21/09.2005 n. 7 e ss.mm.;
- la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7";
- la L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. "Disciplina contrattuale dell''amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22/05/1991 n. 10-40/Leg. e ss.mm.;
- il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36;
- il D. Lgs. 81/2008 e ss.m.ii.;
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;
- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 129 dd. 17/05/2017;
- il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 07 dd. 29/01/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la contabilità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 05 dd. 17/01/2008 e ss.mm.;

A.P.S.P. "CASA LANER" FOLGARIA
Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE

- il Regolamento per i contratti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 08 dd. 28/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dell'Albo Informatico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 dd. 08/08/2014 e ss.mm.;
- il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)" vigente, approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", emanato con D. Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003;

Constatata l'urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e ss.mm. per permettere l'avvio delle operazioni di migrazione quanto prima;

Tutto ciò premesso,

determina

1. Per i motivi sopra esposti, ampiamente motivati in ordine alla specificità tecnica, all'urgenza connessa alla conformità NIS2, alla mitigazione del rischio d'impresa/servizio e alla congruità economica dell'offerta, si dispone di affidare, con tutta urgenza, a trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 lettera b) comma 1 del D.Lgs. 36/2023, alla ditta MICROWEB S.A.S. DI FABBRO FRANCESCO & CO. DI CASTEL IVANO (TN), i servizi di migrazione in cloud e avvio dell'infrastruttura (start-up), una tantum al costo di € 7.492,00 IVA esclusa e il canone annuale dei servizi di infrastruttura cloud per n. 2 server (server di sessione e server CBA + documentale), per la durata di 12 mesi al costo di € 8.920,00 IVA esclusa, al costo complessivo di € 16.412,00, IVA esclusa, come indicato nel preventivo nr.419/2026 dd. 21/10/2026, nostro protocollo nr. 0003010 dd. 26/10/2026.
2. Di dare atto altresì che è stato appurato che l'infrastruttura cloud proposta dalla ditta MICROWEB S.A.S. DI FABBRO FRANCESCO & CO. DI CASTEL IVANO (TN) soddisfa pienamente i requisiti richiesti dalla normativa NIS2 e dall'agenzia per la Cybersicurezza nazionale e risulta presente nell'elenco delle infrastrutture cloud presenti nella sezione apposita del portale ACN.
3. Di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dei Contratti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria, approvato con decreto del Commissario straordinario n. 08 dd. 28/02/2008 e ss.mm.
4. Di dare atto che l'affido di cui in oggetto rappresenta, per € 9.140,24.=IVA 22% inclusa, per l'Azienda un investimento a medio e lungo termine in quanto relativo a beni durevoli la cui utilità si riferisce a più esercizi finanziari e che tali beni saranno pertanto contabilizzati nel conto *Costi per software in concess. e in lic.* del Budget 2026 e che pertanto il costo di competenza è relativo alle quote di ammortamento nelle percentuali di Legge che trovano corrispondenza, per la parte di rispettiva competenza, nel conto *Amm.to software* del Budget 2026 e seguenti.
5. Di dare atto altresì che del costo relativo canone annuale dei servizi di infrastruttura cloud per n. 2 server (server di sessione e server CBA + documentale) ammontante a presunti complessivi € 10.882,40.=IVA 22% inclusa, tenuto conto che l'avvio dell'operatività avverrà dal 2027, verrà tenuto conto in sede di predisposizione del Budget 2027 e verrà imputato al conto *Canoni assistenza software e hardware* dell'Esercizio Finanziario 2027.
6. Di diffondere il presente provvedimento tramite il sito internet istituzionale dell'A.P.S.P. (www.casalaner.it) ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.
7. Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato entro 5 giorni dalla data di adozione per 10 giorni consecutivi all'albo dell'Azienda (www.casalaner.it) ai sensi dell'art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss. mm. e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

A.P.S.P. "CASA LANER" FOLGARIA

Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE

8. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm.

* * * * *

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- opposizione al Direttore, entro il periodo di pubblicazione;
- ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 119, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104.

IL DIRETTORE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

A.P.S.P. "CASA LAINER" FOLGARIA

Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. (www.casalaner.it) il giorno 04 novembre 2026 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2005 e ss.mm..

Folgaria, 04 novembre 2026

IL DIRETTORE
- f.to dr. Giovanni Bertoldi –

A.P.S.P. "CASA LANER" FOLGARIA

Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE